

C.A.R. Costruttori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: C.A.R. Costruttori

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato..>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Sezione I – **Danni alle cose**, in aggiunta a quanto riportato nel DIP Danni, si riportano maggiori specifiche:

Garanzie facoltative (a pagamento): ✓ Opere o impianti preesistenti: sono indennizzati i danni materiali e diretti a opere e impianti già presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche se di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate e manifestati prima della scadenza della polizza, con scoperto del 10% e minimo di 5.000 euro; ✓ Costi di demolizione e sgombero: sono indennizzati i costi di demolizione o sgombero dei residui delle cose assicurate danneggiate, fino al più vicino punto di raccolta o scarico, con franchigia di 5.000 euro; ✓ Macchinari, baraccamenti o attrezzature di cantiere: sono indennizzati i danni a macchinari, baraccamenti e attrezzature di cantiere elencati in un allegato di polizza, con scoperto del 10% e minimo di 2.500 euro; ✓ Danni causati da errori di progettazione o di calcolo: sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o calcolo manifestati durante la costruzione, esclusi i danni alla parte dell'opera affetta dall'errore e i costi per eliminare l'errore, con limite del 30% della somma assicurata, scoperto del 10% e minimo di 5.000 euro; ✓ Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità: sono indennizzati i maggiori costi sostenuti per questi motivi in relazione a un sinistro indennizzabile, fino al 20% della somma assicurata, con scoperto del 10% e minimo di 5.000 euro; ✓ Danni da furto con scasso - materiali e impianti: sono coperti i danni a materiali e impianti presenti in cantiere dal momento dello scarico, con limiti e condizioni specifiche, fino a 20.000 euro per sinistro, scoperto del 10% e minimo di 5.000 euro; ✓ Danni da furto - materiali e impianti: sono coperti i danni a materiali e impianti presenti in cantiere dal momento dello scarico, fino a 10.000 euro per sinistro, scoperto del 10% e minimo di 5.000 euro; ✓ Sciopero, sommossa, tumulto popolare (esclusi atti di terrorismo o sabotaggio organizzato), atti vandalici o dolosi: sono indennizzati i danni materiali e diretti causati da questi eventi, fino al 70% della somma assicurata, scoperto del 10% e minimo di 10.000 euro; ✓ Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi: sono indennizzati i danni materiali e diretti causati da questi eventi, fino al 50% della somma assicurata, scoperto del 10% e minimo di 10.000 euro; ✓ Lavori su opere e impianti preesistenti: sono indennizzati i danni alle opere e impianti preesistenti solo in caso di crollo totale o parziale o lesioni che compromettono la stabilità, limitatamente alla ricostruzione materiale e solo se non sono già dichiarati inagibili.

Sezione II – **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**, in aggiunta a quanto riportato nel DIP Danni, si riportano maggiori specifiche:

Garanzie facoltative (a pagamento): ✓ Adeguamento del massimale: se si sceglie un massimale superiore a 500.000 euro, il premio aumenta del 5% per 1.000.000 euro, 10% per 1.500.000 euro, 15% per 2.000.000 euro, 20% per 2.500.000 euro, 30% per 3.000.000 euro; ✓ Pluralità di Assicurati: se in polizza sono indicati più assicurati, ciascuno è considerato come se avesse una polizza separata, ma la somma a carico della compagnia non supera i massimali previsti, con aumento del premio del 5%; ✓ Rimozione, franamento o cedimento del terreno: sono risarciti i danni a terzi causati da questi eventi, fino al 30% del massimale, con scoperto del 10% e minimo di 5.000 euro, e aumento del premio del 10%; ✓ Cavi o condutture sotterranee: sono risarciti i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee, se l'assicurato ha ottenuto la documentazione necessaria e adottato misure preventive, fino al 30% del massimale, con scoperto del 10% e minimo di 5.000 euro, e aumento del premio del 20%; ✓ Danni alle fibre ottiche: sono risarciti i danni materiali e diretti a cavi a fibre ottiche, fino al 30% del massimale, con scoperto del 10% e minimo di 5.000 euro, e aumento del premio del 15%; ✓ Estensione ai danni da vibrazione: sono compresi i danni causati accidentalmente a terzi da vibrazione, fino al 30% del massimale, con scoperto del 10% e minimo di 5.000 euro, e aumento del premio del 10%; ✓ Danni da polvere: sono compresi i danni causati accidentalmente a terzi da polvere o fumi, fino al 30% del massimale, con scoperto del 10% e minimo di 5.000 euro, e aumento del premio del 10%; ✓ Danni da inquinamento accidentale: sono compresi i danni da inquinamento causati a terzi da un fatto improvviso e accidentale, escluso l'impovertimento o alterazione della falda acquifera, fino al 30% del massimale, con scoperto del 10% e minimo di 5.000 euro, e aumento del premio del 10%; ✓ Danni da interruzioni e sospensioni di attività: sono compresi i danni causati accidentalmente a terzi da interruzioni o sospensioni di attività, fino al 30% del massimale e massimo di 250.000 euro, con scoperto del 10% e minimo di 5.000 euro, e aumento del premio del 10%.

Sezioni **Danni alle cose** e **Sezione Responsabilità civile terzi (R.C.T.)**: si riportano maggiori specifiche valide per entrambe le sezioni:

Opzioni con Riduzione di Premio: è possibile beneficiare di uno sconto sul premio acquistando le seguenti garanzie facoltative: ✓ Limitazione di garanzie: la compagnia non risponde dei danni derivanti da terremoti, frane, maremoti, eruzioni, alluvioni, inondazioni, allagamenti, tempeste e simili, né dei danni per cui l'esecutore dei lavori risponde secondo gli articoli 1667, 1668, 1669 del codice civile; il premio della Sezione II si riduce del 5%.

Opzioni con Pagamento di un Premio Aggiuntivo: ✓ Manutenzione: durante il periodo di manutenzione sono indennizzati solo i danni alle cose assicurate e i danni a terzi dovuti a fatto dell'assicurato durante le operazioni di manutenzione previste dal contratto, con le stesse franchigie e limiti del periodo di costruzione;

la compagnia non risponde dei danni da errori di progettazione o calcolo; il premio delle Sezioni I e II aumenta del 5%; ✓ Manutenzione estesa: durante il periodo di manutenzione sono indennizzati solo i danni alle cose assicurate e i danni a terzi dovuti a cause risalenti al periodo di costruzione o a fatto dell'assicurato durante la manutenzione, con le stesse franchigie e limiti del periodo di costruzione; la compagnia non risponde dei danni da errori di progettazione o calcolo; il premio delle Sezioni I e II aumenta del 10%; ✓ Lavori già iniziati: la compagnia prende atto che i lavori sono già iniziati alla data di effetto della polizza; l'assicurato dichiara che non si sono verificati danni indennizzabili o risarcibili prima della sottoscrizione; sono esclusi i danni la cui causa o origine è precedente alla data di effetto della polizza; non è previsto aumento del premio; ✓ Danni da inquinamento accidentale: sono compresi i danni da inquinamento causati a terzi a seguito di un fatto improvviso e accidentale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le Sezioni sono sempre esclusi: ! i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere; ! i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferroviario nell'area di cantiere; ! i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini; ! i danni causati da omesso e/o ritardato intervento del servizio di sorveglianza, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente; ! i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori;

Sono esclusi i costi sostenuti per: ! iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione; ! spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se la quantità d'acqua originariamente prevista venga superata; ! perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento avrebbe potuto essere evitato con riserve sufficienti o spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche; ! spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie; spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d'intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti; ! perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento previsto; ! crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità; ! i danni diretti o indiretti derivanti o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati; ! perdite o danni a pali e/o incastellature dovuti a errori di posizionamento, infissione e/o estrazione; ! spese sostenute per l'eliminazione di perdite o infiltrazioni di materiale di qualsiasi tipo; ! lavori su palificazioni poi abbandonate per qualsiasi causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno o del fondo marino;

Qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi: ! di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate; ! di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi; ! di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.



Per la sezione **DANNI ALLE COSE** sono esclusi: ! i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui; ! i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte; ! i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; ! le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti; ! le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili; ! gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; ! i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo; ! le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto; ! i danni causati da dolo dell'Assicurato; ! i danni causati da errori di progettazione o di calcolo; ! i danni alle opere od impianti preesistenti; ! i costi di demolizione e sgombero; ! i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo; ! i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; ! i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere; ! i danni da furto.

Per la sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)** sono esclusi: ! i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori e loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna e custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti; ! i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969 n.990; ! i danni causati da natanti o aeromobili; ! la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione, disposte per l'esecuzione dei lavori; ! i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; ! i danni derivati da polvere; ! i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ! le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; ! i danni da furto; ! i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; ! i danni a cose dovuti a vibrazioni; ! i danni da presenza, uso, trattamento, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; ! pluralità di assicurati – Responsabilità Civile Incrociata, eccetto acquisto relativa garanzia facoltativa; ! i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, eccetto acquisto relativa garanzia facoltativa; ! i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, eccetto acquisto relativa garanzia facoltativa; ! i danni materiali e diretti a fibre ottiche in genere, eccetto acquisto relativa garanzia facoltativa.

Limiti di indennizzo - Scoperti – Franchigie

Sezione **DANNI ALLE COSE**: ! Danni derivati o connessi con acqua, frana, crollo, incendio o altri eventi naturali: scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Ogni altra causa: scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Opere od impianti preesistenti: scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Costi di demolizione e di sgombero: scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere: scoperto 10%, franchigia € 2.500,00.

Sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**: ! Alluvione, inondazione, allagamento e terremoto: 50% Somma Assicurata, scoperto 20%, franchigia € 20.000,00; ! Danni causati da errori di progettazione o di calcolo: 30% Somma Assicurata, scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità: 20% Somma Assicurata, scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Danni da furto con scasso - materiali ed impianti: € 20.000,00, scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Danni da furto - materiali ed impianti: € 10.000,00, scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Sciopero, sommossa, tumulto popolare (esclusi atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato), atti vandalici o dolosi: 70% Somma Assicurata, scoperto 10%, franchigia € 10.000,00; ! Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi: 50% Somma Assicurata, scoperto 10%, franchigia € 10.000,00; ! Rimozione, franamento o cedimento del terreno: 30% Somma Assicurata, scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Cavi o condutture sotterranee: 30% Somma Assicurata, scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Danni a fibre ottiche: 30% Somma Assicurata, scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Estensione ai danni da vibrazione: 30% Somma Assicurata, scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Danni da polvere: 30% Somma Assicurata, scoperto 10%, franchigia € 5.000,00; ! Danni da inquinamento accidentale: 30% Somma Assicurata, scoperto 10%, franchigia € 10.000,00; ! Danni da interruzioni e sospensioni di attività: 30% del massimale con massimo 250.000,00, scoperto 10%, franchigia € 5.000,00.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
La polizza è stata realizzata se chi si assicura è una impresa di costruzioni che desidera assicurare le opere commissionate da soggetti privati quali, a titolo esemplificativo: opere di edilizia residenziale, stradali, reti distributive, ecc.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 24,7% del premio imponibile.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: http://www.hdiassicurazioni.it/alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it/ (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza e, alla pubblicazione di questo documento, ammontano al 22,25% per tutte le garanzie previste in polizza.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	